

LAURA D'AMATI\*

*La domus infestata dal fantasma: Plin. epist. 7.27.5-11\*\**

SOMMARIO: 1. La *domus infamis* e *pestilens*. - 2. L'infestazione come vizio nell'*emptio venditio* o *iustus timor* nella *locatio conductio*. - 3. La detenzione in catene del fantasma. 4. - Il dissotterramento delle ossa e la sepoltura rituale.

1. Cupo e pieno di *horror* è l'avvio di una famosa vicenda raccontata da Plinio il Giovane all'amico Licinio Sura – uomo colto e di grande spessore, potente consigliere di Traiano<sup>1</sup> – in *epist.* 7.27.5-11<sup>2</sup>, che per alcuni versi richiama quella riportata in una *fabula* plautina, la *Mostellaria*<sup>3</sup>:

---

\*Professoressa ordinaria di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Foggia.

\*\*Il contributo, sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review, ha preso le mosse e si è sviluppato nell'ambito del PRIN 2022, *Fine vita nel mondo romano. Ultime volontà e proiezioni della persona dopo la morte/End of Life in Roman World. Last Wills and Person's Projections after Death*; comparirà pertanto, con qualche variante, anche nel volume conclusivo dei lavori.

<sup>1</sup> Licinio Sura, nato nella Spagna citeriore intorno al 56 a.C., con la sua competenza scientifica avrebbe dovuto spiegare a Plinio – che perplesso raccontava nell'*epistula* tre episodi abbastanza eterogenei tra loro, tutti privi, peraltro, di fonti di riferimento – se credere o meno all'esistenza dei fantasmi (Plin. *epist.* 7.27.1: *Igitur perquam velim scire, esse phantasmata et habere propriam figuram numenque aliquod putes an inania et vana ex metu nostro imaginem accipere*): sfortunatamente, però, la sua risposta non è conosciuta. Ampiamente sull'erudito E. GROAG, voce '*Licinius*', in *RE*, 13.1, Stuttgart, 1926, 471, *sub* n. 167, e più recenti C.P. JONES, '*Sura*' and '*Senecio*', in *JRS*, 60, 1970, p. 98 ss., I. RODÀ DE LLANZA, '*Lucius Licinius Sura*', *Hispanus*, in *Trajan und seine Städte. Colloquium Cluj-Napoca, 29 september-2 october 2013*, Cluj-Napoca, 2014, p. 21 ss., e P. STARACE, '*Titius Aristo, peritissimus et privati iuris et publici*'. *Ricerche su un giurista di età traianea*, Torino, 2022, p. 20 e nt. 33.

<sup>2</sup> Sull'Epistolario di Plinio la letteratura è pressoché sterminata: particolare interesse suscita È. AUBRION, *La 'Correspondence' de Pline le jeune. Problèmes et orientations actuelles de la recherche*, in *ANRW*, 2.33.1, 1989, p. 304 ss., ID., *L'originalité et l'intérêt de la correspondance de Pline le Jeune*, in *Vita Latina*, 129, 1993, p. 26 ss., D.A. MIGNOT, *Pline le Jeune, le juriste témoin de son temps d'après sa correspondance*, Aix-en-Provence, 2008, e, sia pur in una prospettiva mirata, F. PROCCHI, *Plinio il giovane e la difesa di 'C. Iulius Bassus'*. *Tra norma e persuasione*, Pisa, 2012, p. 17 ss. Per un'analisi della struttura complessiva dell'*epistula* oggetto di analisi v. G. FILANDRI, *Esistono i fantasmi (Plin. 'epist.' VII, 27)*, in *La fortuna e l'opera di Plinio il Giovane. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Città di Castello-San Giustino, 23-24-25 ottobre 1987)*, Città di Castello, 1990, p. 151 ss.

<sup>3</sup> Plaut. *Most.* 469-505 (edizione A. ERNOUT, *Plaute*, V, rist. rivista e corretta, Paris, 1961): Tr.: *Obsecro hercle, quin eloquere* \*\*\*\*\* Tr.: *Quia septem menses sunt quom in hasce aedis pedem / nemo intro tetulit, semel ut emigravimus. / Th.: Eloquere, quid ita? / Tr.: Circumspicendum, numquis est / sermonem nostrum qui aucupet? / Th.: Tutum probest. / Tr.: Circuspice etiam. / Th.: Nemo est; loquere nunciam. / Tr.: Capitale scelus factu<m> est. / Th.: Quid est? Non intellego. / Tr.: Scelus, inquam, factum est iam diu, antiquom et vetus. / Th.: Antiquom? / Tr.: Id adeo nos nunc factum invenimus. / Th.: Quid istuc est sce<ris> aut quis id fecit? Cedo. / Tr.: Hospes necavit hospitem captum manu; / iste, ut ego opinor, qui has tibi aedis vendidit. / Th.: Necavit? / Tr.: Aurumque ei ademit hospiti, / eumque hic defodit hospitem ibidem in aedibus. / Th.: Quapropter id vos factum suspicamini? / Tr. Ego dicam; ausculta. | Ut foris cenaverat / tuus gnatus, postquam rediit a cena domum, abimus omnes cubitum, condormivimus. / Lucernam forte oblitus fueram extinguere; / atque ille exclamat derepente maximum. Th.: Quis homo? An gnatus meus? / Tr.: St; tace; ausculta modo. / Ait venisse illum in somnis ad se mortuum. / Th.:*

Plin. *epist.* 7.27.5-6<sup>4</sup>: *Erat Athenis spatiosa et capax domus sed infamis et pestilens. Per silentium noctis sonum ferri, et si attenderes acrius, strepitus vinculorum longius primo, deinde e proximo reddebatur: mox adparebat idolon, senex macie et squalore confectus, promissa barba horrenti capillo; cruribus compedes, manibus catenas gerebat quatiebatque. 6. Inde inhabitantibus tristes diraeque noctes per metum vigilabantur; vigiliam morbus et crescente formidine mors sequebatur. Nam interdum quoque, quamquam abscesserat imago, memoria imaginis oculis in, longiorque causis timoris timor erat. Deserta inde et damnata solitudine domus totaque illi monstro relicta; proscribatur tamen, seu quis emere seu quis conducere ignarus tanti mali vellet.*

Ad Atene c'era una grande casa, *infamis* e *pestilens*, dove di notte si aggirava il fantasma di un vecchio macilento e trasandato, con la barba lunga e i capelli irti, avvinghiato da ceppi ai piedi e da catene alle mani, che producevano spaventosi rumori quando camminava.

Le terrificanti apparizioni avevano procurato effetti nefasti sugli inquilini, che in preda alla paura passavano notti intere senza chiudere occhio; all'insonnia seguiva poi la malattia, e alla malattia – aumentando il terrore – la morte. Infatti, anche durante il corso della giornata vagava dinanzi ai loro occhi il ricordo del fantasma e la paura durava più a lungo delle cause che l'avevano ingenerata.

Per questo motivo con l'andar del tempo la casa era rimasta deserta, completamente abbandonata al fantasma: continuava però a essere pubblicizzata dal proprietario, nell'eventualità che qualcuno, *ignarus* della pur ben nota terrificante situazione, volesse acquistarla o affittarla.

Impostata la vicenda in tali termini, nel prosieguo il racconto di Plinio cambia registro e si fa più disteso:

Plin. *epist.* 7.27.7-11: *Venit Athenas philosophus Athenodorus, legit titulum auditoque pretio, quia suspecta vilitas, percunctatus omnia docetur ac nihilo minus, immo tanto magis conducit. Ubi coepit advesperascere, iubet sterni sibi in prima domus parte, poscit pugillares stilum*

---

Nempe ergo in somnis? Tr.: Ita, sed ausculat modo. / Ait illum hoc pacto sibi dixisse mortuum... Th: In somnis? / Tr.: Mirum qui<n> vigilanti diceret, qui abhinc sexaginta annis occisus foret. / Interdum inepte stultus es \_ \_ \_ / Th: Taceo. / Tr.: Sed ecce, quae illi in \_ \_ \_ / 'Ego transmarinus hospes sum Diapontius. / Hic habito |, haec mihi dedita est habitatio. / Nam me Accheruntem recipere Orcus noluit, / quia praemature vita careo. Per fidem / deceptus sum; hospes me hic necavit, isque me / defodit insepultum clam [ibidem] in hisce aedibus, / scelestus, auri causa. Nunc tu hinc emigra. / Scelestae hae sunt aedes, impia est habitatio'. Sulla vicenda, nella quale l'hospes era stato assassinato tra le mura domestiche dal precedente proprietario della casa e lasciato privo di sepoltura rituale, essendo stato solo interrato lì in tutta fretta, mi sono già soffermata in E. HÖBENREICH, M. RAINER, G. RIZZELLI (a cura di), *La sepoltura non è per tutti*, in 'Liber amicanum et amicorum'. Festschrift für/Scritti in onore di Leo Peppe, Lecce, 2021, p. 155 ss., cui rinvio.

<sup>4</sup> L'edizione di riferimento è quella di R.A.B. MYNORS, 'C. Plini Caecili Secundi Epistularum libri decem', Oxonii, 1963.

*lumen, suos omnes in interiora dimittit; ipse ad scribendum animum oculos manum intendit, ne vacua mens audita simulacra et inanes sibi metus fingeret. 8. Initio, quale ubique, silentium noctis; dein concuti ferrum, vincula moveri. Ille non tollere oculos, non remittere stilum, sed affirmare animum auribusque praetendere. Tum crebescere fragor, adventare et iam ut in limine, iam ut intra limen audiri. Respicit, videt agnoscitque narratam sibi effigiem. 9. Stabat innuuebatque digito similis vocanti. Hic contra ut paulum exspectaret manu significat rursusque ceris et stilo incumbit. Illa scribentis capiti catenis insonabat. Respicit rursus idem quod prius innuentem, nec moratus tollit lumen et sequitur. 10. Ibat illa lento gradu quasi gravis vinculis. Postquam deflexit in aream domus, repente dilapsa deserit comitem. Desertus herbas et folia concerpta signum loco ponit. 11. Postero die adit magistratus, monet ut illum locum effodi iubeant. Inveniuntur ossa inserta catenis et implicita, quae corpus aevo terraeque putrefactum nuda et exesa reliquerat vinculis; collecta publice sepeliuntur. Domus postea rite conditis manibus caruit.*

La scena è ora dominata dalla presenza del filosofo Atenodoro che<sup>5</sup>, giunto ad Atene, legge il cartello affisso e si fa dire il prezzo della casa<sup>6</sup>. Poiché l'offerta gli appare troppo a buon mercato, si insospettisce e assume informazioni: compreso il motivo, invece di scoraggiarsi, ancor più determinato prende in locazione la casa infestata.

Sistematosi nella casa con la servitù, al calar della sera fa ritirare tutti i presenti nella sua parte più interna e, munito di una lampada per farsi luce, si sistema in quella vicina all'ingresso, tenendo la mente impegnata con lo studio e la scrittura, in modo da non dare spazio a paure inconsistenti. Quello che accade nel silenzio della notte è più che prevedibile: rumore di catene e orribile apparizione della figura di cui aveva sentito parlare: un vecchio macilento e trasandato, dalla barba lunga e dai capelli ispidi, i piedi avvinghiati nei ceppi e le mani cariche di catene. Ma con serena compostezza il filosofo continua a occuparsi delle sue cose e non si fa sopraffare dalla paura.

Il fantasma fa cenno con un dito ad Atenodoro, come chiedendogli di seguirlo, per comunicargli qualcosa<sup>7</sup>; questi con calma acconsente e, arrivato nel cortile, vede il

---

<sup>5</sup> Potrebbe trattarsi – manca però sul punto una prova inconfutabile – di Atenodoro di Tarso, filosofo stoico di età tardorepubblicana, amico di Cicerone e di Strabone, maestro di Augusto, pur non essendo in altra maniera collegato ad Atene: in tal senso A.N. SHERWIN-WITHE, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*, Oxford, 1966, p. 436.

<sup>6</sup> J. SCHWARTZ, *Le fantôme de l'Académie*, in *Hommages à Marcel Renard*, I, Bruxelles, 1969, p. 671 ss., ha voluto identificare la casa infestata di Atene, non specificatamente individuata da Plinio nel suo racconto, con l'edificio dell'Accademia di Platone in rovina. *Contra*, ravvisando in detta ipotesi più di una forzatura, A. STRAMAGLIA, 'Res inauditae', 'incredulae'. *Storie di fantasmi nel mondo greco-latino*, Bari, 1999, p. 149, il quale però in linea più generale concorda sul raffronto con l'apparizione notturna premonitrice di sciagura che proprio ad Atene aveva atterrito il cesaricida Cassio Parmense (Val. Max. 1.7.7: ... *ad se venire hominem ingentis magnitudinis, coloris nigri, squalidum barba et capillo demisso...*).

<sup>7</sup> La comunicazione tra il filosofo e il fantasma era, dunque, unicamente gestuale: per questo aspetto v. A. STRAMAGLIA, *Le voci dei fantasmi*, in F. DE MARTINO, A. SOMMERSTEIN (a cura di), *Lo spettacolo delle voci*, I, Bari, 1995, p. 202 ss., p. 211, nt. 93.

fantasma – il quale, oppresso dal peso delle catene, fino ad allora aveva camminato a passo lento<sup>8</sup> – scomparire di colpo<sup>9</sup>. In quel punto il filosofo pone un segno con erbe e foglie strappate. Il giorno dopo si reca dal magistrato, invitandolo a dare ordine di scavare in quel luogo preciso: proprio lì si ritrovano delle ossa confuse, frammiste a catene, consunte dal tempo, che vengono raccolte e seppellite degnamente a cura dell'amministrazione pubblica. Da quel momento la casa viene liberata dai Mani ormai regolarmente sepolti.

La situazione rappresentata da Plinio presenta molte analogie con quella raccontata qualche decennio più tardi<sup>10</sup>, in modo satirico e dissacrante, da Luciano di Samosata in una delle storie fantastiche del *Philopseudes* (*L'amante della menzogna*)<sup>11</sup>:

---

<sup>8</sup> P. COURCELLE, *L'âme au tombeau*, in *Mélanges d'histoire des religions offerts à H.-Ch. Puech*, Paris, 1974, p. 333, pone sullo stesso piano la descrizione fatta da Plinio del fantasma, che camminava lentamente per il peso delle catene, con quella di Cic. *Tusc.* 1.30 s., 74s., dove viene messa a paragone l'anima dell'uomo ancora legato alle passioni terrene con un prigioniero che cammina a stento anche dopo essere stato affrancato dal peso delle catene. Ma come fondatamente osserva A. STRAMAGLIA, '*Res inauditae*', cit., p. 152, nt. 13, pur potendosi considerare presente a Plinio questo passo, le differenze di contesto tra le due situazioni sono evidenti: quella di Cicerone è un'immagine esemplare, mentre quella di Plinio è presupposta come reale, e per di più il fantasma è ancora incatenato. D'altro canto, che non si tratti di un sogno è evidente: eppure così afferma senza fornire motivazione alcuna É. JOBBÉ-DUVAL, *Les morts malfaisants. 'Larvae', 'lemures' d'après le droit et les croyances populaires des romains*, Paris, 1924, p. 113. La distinzione, talune volte sfumata e soprattutto non sempre schematicamente rigida, non è di poco conto: i fantasmi apparsi ai vivi in stato di veglia erano infatti molto più potenti e temibili di quelli apparsi in sogno, che non rispondevano alla vera realtà, subendo spesso processi deformativi.

<sup>9</sup> Tra le *epistulae* di Plinio incentrate su *res fabulosae*, questa «contains no rhetorical elaboration»: l'affermazione è di F. GAMBERINI, *Stylistic Theory and Practice in the Younger Pliny*, Hildesheim, 1983, p. 303 s.

<sup>10</sup> Verosimilmente l'opera di Luciano era stata composta intorno al 168 d.C.

<sup>11</sup> Riporto la traduzione di F. Albin, *L'amante della menzogna*, Venezia, 1993, p. 77, della quale ho utilizzato anche il testo greco sopra riportato: «Come dici? – Arignoto mi si rivolse dandomi un'occhiataccia -. Sei convinto che tali cose non accadano quando, per così dire, ne sono testimoni tutti?» «Perdonami – risposi –, se non ci credo, se sono l'unico fra tutti a non vederle; se le avessi viste, ci crederei, come voi». «Comunque – fece lui –, se una volta vai a Corinto, chiedi dove si trova la casa di Eubatide, e quando te l'avranno mostrata – è vicina al Craneo – recati là e domanda al portiere Tibio di mostrarti dove Arignoto il Pitagorico ha scavato una fossa e scacciato il demone, rendendo da quel momento la casa abitabile». «Di che parli, Arignoto?» chiese Eucrate. «Era disabitata – riprese quello – da molto tempo per il terrore che incuteva. Come qualcuno veniva a viverci, scappava subito via in preda al panico, scacciato da un fantasma spaventoso e terrificante. Così stava cadendo in rovina. Il tetto era a pezzi e assolutamente nessuno aveva il coraggio di entrarci. Come seppi la cosa mi armai di libri – ho un gran numero di testi egiziani sull'argomento – e mi incamminai verso quella casa sull'ora di coricarsi, mentre il mio ospite tentava di dissuadermi in ogni modo, e però non ricorrendo alla viva forza, quando seppi dove mi stavo dirigendo: verso dei brutti guai, secondo lui. Presi con me una lampada ed entrai da solo: poggiavi la lampada nella stanza più grande e, seduto sul pavimento, presi a leggere pacificamente: il demone apparve e, ritenendomi uno dei tanti, credeva di spaventarmi come gli altri; era sudicio, aveva capelli lunghi ed era più nero delle tenebre. Mi si piantò di fronte e mi aggredì attaccandomi da ogni lato per vedere di sopraffarmi, trasformandosi ora in cane, ora in toro o in leone. Ma io ricorsi al più terribile degli incantesimi, parlando in egiziano e cantando formule magiche, lo feci arretrare in un angolo di una stanza buia; poi, dopo averlo visto spofondare, dormii per il resto della notte. La mattina, quando tutti ormai avevano abbandonato ogni speranza e pensavano di trovarmi morto, esattamente come gli altri, venni fuori, tra lo stupore generale, e recai a Eubatide la buona notizia che poteva abitare senza timore la casa, ormai purificata. Lo presi dunque con me, insieme a molte altre persone – le attirava l'incredibilità della faccenda – e li condussi nel luogo in

Luc. *Philops.* 30-31: Πῶς λέγεις, ἦ δὸς ὁ Ἀρίγνωτος, δριμὺ ἀπιδὼν ἐς ἐμέ, οὐδέν σοι τούτον γίνεσθαι δοκεῖ, καὶ ταῦτα πάντων, ὥς εἶπεῖν, ὁρώντων;

Ἀπολόγησαι, ἦν δ' ἐγὼ, ὑπὲρ ἐμοῦ, εἰ μὴ πιστεύω, διότι μηδὲ ὁρῶ μόνος τῶν ἄλλων. Εἰ δὲ ἐώρων, καὶ ἐπίστευον ἄν δηλαδὴ ὥσπερ ὑμεῖς.

Ἀλλά', ἦ δ' ὅς, ἦν ποτε εἰς Κόρινθον ἔλθης, ἐροῦ ἔνθα ἐστὶν ἡ Εὐβατίδου οἰκία, καὶ ἐπειδάν σοι δειχθῇ παρὰ τὸ Κράνειον, παρελθὼν εἰς αὐτὴν λέγε πρὸς τὸν θυρωρὸν Τίβειον ὡς ἐθέλοις ἰδεῖν ὅθεν τὸν δαίμονα ὁ Πυθαγορικὸς Ἀρίγνωτος ἀνορύξας ἀνορύξας ἀπήλασε καὶ πρὸς τὸ λοιπὸν οἰκεῖσθαι τὴν οἰκίαν ἐποίησεν.

Τί δὲ τοῦτο ἦν, ὦ Ἀρίγνωτε; ἤρετο ὁ Εὐκράτης.

Ἀοίκητος ἦν, ἦ δ' ὅς, ἐκ πολλοῦ ὑπὸ δειμάτων, εἰ δέ τις οἰκήσειεν εὐθὺς ἐκπλαγεῖς ἔφευγεν, ἐκδιωχθεὶς ὑπὸ τινος φοβεροῦ καὶ ταραχώδους φάσματος. Συνέπιπτεν οὖν ἤδη καὶ ἡ στέγη κατέρρει, καὶ ὅλως οὐδεὶς ἦν ὁ θαρρήσων παρελθεῖν ἐς αὐτήν.

Ἐγὼ δὲ ἐπεὶ ταῦτα ἤκουσα, τὰς βίβλους λαβὼν - εἰσὶν δέ μοι Αἰγύπτια μάλα πολλὰ περὶ τῶν τοιούτων - ἦκον ἐς τὴν οἰκίαν περὶ πρῶτον ὕπνον ἀποτρέποντος τοῦ ξένου καὶ μόνον οὐκ ἐπιλαμβανομένου, ἐπεὶ ἔμαθεν οἱ βαδίζοιμι, εἰς προὔτον κακόν, ὡς ὤετο. ἐγὼ δὲ λύχνον λαβὼν μόνος εἰσέρχομαι, καὶ ἐν τῷ μεγίστῳ οἰκήματι καταθεὶς τὸ φῶς ἀνεγίνωσκον ἡσυχῇ χαμαὶ καθεζόμενος. ἐφίσταται δὲ ὁ δαίμων ἐπὶ τινὰ τῶν πολλῶν ἦκειν νομίζων καὶ δεδίξεσθαι καμὲ ἐλπίζων ὥσπερ τοὺς ἄλλους, αὐχμηρὸς καὶ κομήτης καὶ μελάντερος τοῦ ζόφου. καὶ ὁ μὲν ἐπιστὰς ἐπειρᾶτό μου, πανταχόθεν προσβάλλων εἴ ποθεν κρατήσειεν, καὶ ἄρτι μὲν κύων ἄρτι δὲ ταῦρος γιγνόμενος ἢ λέων. ἐγὼ δὲ προχειρισάμενος τὴν φρικωδεστάτην ἐπίρρησιν αἰγυπτιάζων τῇ φωνῇ συνήλασα κατάδων αὐτὸν εἰς τινὰ γωνίαν σκοτεινοῦ οἰκήματος. ἰδὼν δὲ αὐτὸν οἱ κατέδου, τὸ λοιπὸν ἀνεπαυόμην.

Ἐωθεν δὲ πάντων ἀπεγνωκότων καὶ νεκρὸν εὐρήσειν με οἰομένων καθάπερ τοὺς ἄλλους, προελθὼν ἀπροσδόκητος ἅπασιν πρόσειμι τῷ Εὐβατίδῃ, εὐαγγελιζόμενος αὐτῷ ὅτι καθαρὰν αὐτοῦ καὶ ἀδείμαντον ἤδη ἔξει τὴν οἰκίαν οἰκεῖν. παραλαβὼν οὖν αὐτόν τε καὶ τῶν ἄλλων πολλούς - εἶποντο γὰρ τοῦ παραδόξου ἔνεκα - ἐκέλευον ἀγαγὼν ἐπὶ τὸν τόπον οὗ καταδεδυκότα τὸν δαίμονα ἐωράκειν, σκάπτειν λαβόντας δικέλλας καὶ σκραφεῖα, καὶ ἐπειδὴ ἐποίησαν, εὐρέθη ὅσον ἐπ' ὄργυιαν κατορωρυμένος. τις νεκρὸς ἔωλος μόνον τὰ ὅστ' αὐτὰ κατὰ σχῆμα συγκείμενος. ἐκεῖνον μὲν οὖν ἐθάψαμεν ἀνορύξαντες, ἡ οἰκία δὲ τὸ ἀπ' ἐκείνου ἐπαύσατο ἐνοχλουμένη ὑπὸ τῶν φασμάτων.

---

cui avevo visto sprofondare il demone - ordinai loro di prendere zappe e badili e di scavare. E così, venne ritrovato, seppellito a una profondità di circa sei braccia, un cadavere in decomposizione, del quale restava solo lo scheletro. Lo riesumammo e gli demmo degna sepoltura; e da quel momento la casa cessò di essere importunata dai fantasmi».

La vicenda questa volta è ambientata a Corinto, dove nella casa di Eubatide si trovava un fantasma sordido (δαίμων<sup>12</sup>), con i capelli lunghi e più nero delle tenebre, che incuteva paura in chi andava ad alloggiarvi; per questo motivo si era recato lì il pitagorico Arignoto, che nel bel mezzo della notte, facendo ricorso senza alcuna titubanza a un terrificante incantesimo e parlando in egiziano, incurante delle mirabolanti trasformazioni del fantasma in diversi animali, era riuscito a spingerlo in un angolo di una stanza buia; poi, dopo averlo visto sprofondare, per il resto della notte era riuscito a riposare. Già dalla mattina dopo la casa era diventata abitabile: scavando con il proprietario della casa e con altre persone nel luogo in cui il fantasma era sprofondato, il filosofo aveva rinvenuto un cadavere di antica data, ridotto a sole ossa, al quale, dopo averlo riesumato, aveva provveduto a dare adeguata sepoltura.

Ferma restando la corrispondenza del nucleo essenziale dei due racconti, che dimostra la derivazione da un archetipo comune greco, forse tramandato oralmente, è opportuno segnalare alcune differenze di non poco conto tra di essi, che rivelano l'elaborazione personale della storia da parte dei due autori<sup>13</sup>. Innanzitutto, l'ambientazione della vicenda: quella di Plinio si svolge in una casa di Atene, peraltro non meglio identificata, mentre quella di Luciano in una casa di Corinto, perfettamente identificata. Il fantasma del racconto di Plinio, che chiede solo una degna sepoltura, dopo aver invitato il filosofo a seguirlo sparisce in un angolo del cortile; quello di Luciano, particolarmente aggressivo, viene ridotto dal filosofo in un angolo della casa, dove poi sprofonda, per mezzo di incantesimi e scongiuri. Plinio considera la casa liberata solo dopo il rinvenimento delle ossa, il dissotterramento avvenuto a seguito dell'autorizzazione del magistrato, e il funerale rituale a cura dell'amministrazione pubblica; Luciano la considera invece liberata sin da subito a seguito degli incantesimi effettuati dal filosofo, e il dissotterramento delle ossa, avvenuto privatamente, con il solo aiuto del proprietario della casa e di altre persone, appare un elemento superfluo del racconto.

Ma c'è anche l'episodio, raccontato da Svetonio, dell'insepoltura di Caligola, che pur collocandosi in uno scenario tutto romano presenta per certi versi alcune analogie con quelli appena descritti:

Svet. *Calig.* 59.2-3: *Cadaver eius clam in hortos Lamianos asportatum et tumultuario rogo semiambustum levi caespite obrutum est, postea per sorores ab exilio reversas erutum et crematum*

<sup>12</sup> A. STRAMAGLIA, 'Res inauditae', cit., p. 17 ss., sottolinea l'ambivalente significato che il termine assume in contesti come questo.

<sup>13</sup> Un confronto tra le due versioni è già in E. NARDI, *Case 'infestate da spiriti' e diritto romano e moderno*, Milano, 1960, p. 110 ss. Per l'analisi dei moduli stilistici impiegati in entrambe v. G. CALBOLI, *A Struggle with a Ghost and the Contrast between Theme and Rheme* (Pliny, 'epist.' 7.27.5-10), in G. CALBOLI (a cura di), *Papers on Grammar*, II, Bologna, 1986, p. 183 ss.

*sepultumque. Satis constat, prius quam id fieret, hortorum custodes umbris inquietatos; in ea quoque domo, in qua occubuerit, nullam noctem sine aliquo terrore transactam, donec ipsa domus incendio consumpta sit.*

Nel giardino della *domus* del Palatino in cui Caligola era stato interrato senza sepoltura rituale, ma solo coperto con un leggero strato di terra erbosa, non passava notte senza che le apparizioni turbassero la tranquillità del luogo, inquietando i custodi, fino a quando, tornate dall'esilio le sorelle, avevano esumato, cremato e seppellito ritualmente il suo corpo. E pure nella *domus* in cui questi era morto, finché non era stata distrutta in un incendio, non erano mancati motivi di terrore.

Anche nel racconto di Svetonio spicca un fantasma che si aggira inquieto per indurre i vivi a dargli una sepoltura rituale, ottenuta la quale avrebbe finalmente potuto raggiungere la quiete. Non c'è qui un riferimento esplicito alla preventiva autorizzazione del collegio pontificale al disseppellimento: ma si può convenire con Gernot Krapinger, che la ritiene comunque presupposta<sup>14</sup>.

2. Concentriamoci, a questo punto, sulle questioni giuridiche connesse alla vicenda narrata nell'*epistula* di Plinio, di cui l'autore ha solo notizie indirette<sup>15</sup>.

Taluni hanno voluto intravedere una vicinanza della *domus* ivi descritta con la *domus pestilens* di cui racconta Cicerone in un passo del terzo libro del *de officiis*<sup>16</sup>, composto nel 44 a.C.:

Cic. off. 3.13.54: *Vendat aedes vir bonus, propter aliqua vitia, quae ipse norit, ceteri ignorent, pestilens sit et habeantur salubres, ignoretur in omnibus cubiculis apparere serpentes, <sint> male materiatae et ruinosae, sed hoc praeter dominum nemo sciat; quaero, si haec emptoribus venditor non dixerit aedesque vendiderit pluris multo, quam se venditurum putarit, num id iniuste aut improbae fecerit? 'Ille vero' inquit Antipater. 'Quid est enim aliud erranti viam non monstrare, quod Athenis execrationibus publicis sanctum est, si hoc non est, emptorem pati ruere et per errorem in maximam fraudem incurrere? Plus etiam est quam viam non monstrare; nam est scientem in errorem alterum inducere'.*

---

<sup>14</sup> G. KRAPINGER, *Die Graverletzung in den 'Declamationes minores'*, in A. CASAMENTO, D. VAN MAL-MAEDER, L. PASETTI (a cura di), *Le Declamazioni minori dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto*, Berlin, 2016, p. 12.

<sup>15</sup> Sottolinea il carattere indiretto dell'informazione D. VAN MAL-MAEDER, *Fantasmata in biblioteca. L'antichità nel manoscritto trovato a Saragozza*, in *CentoPagine*, 4, 2010, p. 8.

<sup>16</sup> In tal senso A. STRAMAGLIA, *'Res inaudita'*, cit., p. 130 s., p. 149, nt. 3, riprendendo ipotesi più antiche.

Il caso prospettato dall'Arpinate, incentrato sul problema – non solo morale ma anche giuridico – della reticenza del venditore, è celeberrimo<sup>17</sup>. Un *vir bonus*, nella piena consapevolezza di essere proprietario di una *domus pestilens*, i cui difetti (ambienti malsani e infestati da rettili, materiale di costruzione scadente, problemi di staticità) sono noti solo a lui e inaccessibili a tutti gli altri, mette in vendita la *domus* a un prezzo molto più alto rispetto al suo valore reale: e il dubbio di Cicerone, che riflette l'inizio di un lungo dibattito tra i giuristi, verte sulla possibilità di considerare ingiusto o disonesto il comportamento di questi.

Cicerone fa propria la rigorosa posizione di Antipatro di Tarso, in contrasto con quella più spregiudicata del suo maestro Diogene di Babilonia. Il compratore, al quale nulla si può imputare<sup>18</sup>, è caduto in una gravissima frode a causa del comportamento riprovevole del venditore; tacere i vizi della cosa è ancor più grave del non mostrare la via a chi si è smarrito<sup>19</sup>, giacché è indurre deliberatamente altri in errore.

Orbene, la circostanza che i difetti fossero ignorati da tutti, tranne che dal venditore, conduce inevitabilmente alla problematica dei vizi occulti della *res* oggetto di compravendita (diversa dai *mancipia* e dai *iumenta*) e alla loro tutela attraverso il rimedio

---

<sup>17</sup> Del passo, che costituisce il prosieguo di un discorso avviato da Cicerone in *off.* 3.12.50-53, si sono occupati specificatamente, *ex variis*, R. BACKHAUS, *Ethik und Recht in Cicero, 'de officiis'* 3.12.50 ff., in B.R. KERN, E. WADLE, K.P. SCHROEDER, C. KATZENMEIER (a cura di), *'Humaniora'. Medizin-Recht-Geschichte. Festschrift für A. Laufs*, Berlin-Heidelberg, 2006, p. 6 ss., L. SOLIDORO, *'Aliud est celare, aliud tacere'* (Cic. *'de off.'* 3.12.52). Proiezioni attuali di un antico dibattito sulla reticenza del venditore, in AG, 227, 2007, part. p. 221 ss., R. FIORI, *'Bonus vir'*. Politica filosofia retorica e diritto nel *'de officiis'* di Cicerone, Napoli, 2011, p. 270 ss., S. LUCIANI, *'Aliud est celare, aliud tacere'*. *Formes et valeurs du silence dans l'anthropologie cicéronienne*, in *Cahiers du Théâtre Antique*, 2020, p. 416 ss., e F. ARCARIA, *Chi tace non dice nulla. Il silenzio nell'esperienza giuridica romana*, Milano-Udine, 2023, p. 21 ss. Le frequenti e articolate dispute tra i filosofi, sia dell'Accademia sia della Stoa, intorno all'atteggiamento che doveva assumere il *bonus vir* quando decideva di mettere in vendita un oggetto minorato emergono anche dalle riflessioni di Carneade riportate dallo stesso Cicerone in *rep.* 3.19.29 (fonte per la verità indiretta, essendo stata ricostruita dagli editori attraverso *Lact. div. inst.* 5.16.5 ss.), con riferimento a diversi casi, tra i quali proprio quello della vendita di una *domus* non salubre e *pestilens*: *Tum omissis communibus ad propria veniebat (Carneades). Bonus vir, inquit, si habeat servum fugitivum vel domum insalubrem ac pestilentem, quae vitia solus sciat, et ideo proscribat ut vendat, utrumne profitebitur fugitivum servum ac pestilentem domum se vendere, an celabit emptorem? Si profitebitur, bonus quidem, quia non fallit, sed tamen stultus iudicabitur, quia vel parvo vendet vel omnino non vendet; si celaverit, erit quidem sapiens, quia rei consulet, sed idem malus, quia fallit. Rursus, si reperiat aliquem qui aurichalcum se putet vendere, cum sit illud aurum, aut plumbum, cum sit argentum, tacebitne ut id parvo emat, an indicabit ut magno? Stultum plane videtur malle magno. Unde intellegi volebat et eum qui sit iustus ac bonus stultum ess. Et eum qui sapiens malum, et tamen sine pernicie fieri posse, ut sint homines paupertate contenti.* Sulle riflessioni di Carneade rinvio alle più approfondite riflessioni sviluppate in *L'actio redhibitoria* tra *giurisprudenza romana e riflessione filosofica*, in *TSDP*, 9, 2016, p. 30 ss., e alla bibliografia ivi richiamata.

<sup>18</sup> Si doveva trattare di una vendita all'asta, con tutte le conseguenze relative all'impossibilità per l'acquirente di esaminare personalmente l'immobile. Di queste vendite, sia private sia pubbliche, si è occupata a più riprese N. DONADIO, *Le 'auctiones' private all'epoca di Claudio. Consuetudini, regole, pratiche delle vendite all'asta nel mondo romano e loro tracce nella palliata latina*, in E. CANTARELLA, L. GAGLIARDI (a cura di), *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, Milano, 2007, p. 96 ss., EAD., *'Promissio auctionatoris'*, in *Index*, 39, 2011, p. 524 ss., EAD., *'Venditiones publicae' e trasferimento del 'dominium'*, in L. GAROFALO (a cura di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, Napoli, 2016, p. 195 ss.

<sup>19</sup> Condotta, questa, che Cicerone riferisce essere sanzionata nel diritto ateniese.



della *redhibitio*, verosimilmente accordata, secondo quanto riferisce Ulpiano nel suo commento all'editto, a partire da Labeone e da Sabino in età augustea attraverso l'*actio empti*, assai verosimilmente grazie all'ampia discrezionalità riconosciuta al *iudex*<sup>20</sup>:

Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.1.11.3: *Redhibitionem quoque contineri empti iudicio et Labeo et Sabinus putant et nos probamus.*

Non mi sembra però di poter accostare il caso raccontato da Plinio, laddove peraltro il filosofo prende la *domus* in locazione, alla medesima problematica: la presenza in essa del fantasma era infatti ben nota a tutta la gente del posto, e chiunque ne sarebbe potuto venire a conoscenza<sup>21</sup>. Per di più, il prezzo richiesto dal venditore era irrisorio; a tal punto da insospettire il forestiero Atenodoro, indotto per questo ad assumere informazioni sul motivo per il quale la casa fosse data così a buon mercato<sup>22</sup>.

Neanche mi pare fondato il tentativo, avanzato da Enzo Nardi<sup>23</sup>, di ricondurre il caso alla sopravvenuta *iusta causa timoris* nel contratto di locazione, sulla cui operatività è notizia da un passo tratto dai *digesta* di Publio Alfeno Varo, essendo l'infestazione nota al conduttore sin dal primo momento. Leggiamolo però ugualmente, suscitando indubbio interesse in una prospettiva più generale<sup>24</sup>:

---

<sup>20</sup> Cfr. *ex variis* E. PARLAMENTO, *Labeone e l'estensione della 'redhibitio' all'actio empti*, in *Rivista di diritto romano*, 3, 2003, p. 4 ss., N. DONADIO, *La tutela del compratore tra 'actiones ediliciae' e 'actio empti'*, Milano, 2004, 210 ss., R. FIORI, *'Bona fides'. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica (parte seconda)*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 4, Napoli, 2011, p. 142; in una posizione più cauta S. BARBATI, *Il concorso tra tutela legale e tutela negoziale dell'acquirente nel I secolo a.C.: breve nota*, in *AG*, 154.3, 2022, p. 680 ss. e, in una prospettiva estesa anche alla *locatio conductio*, B. CORTESE, *La tutela in caso di vizio della 'res empti' e della 'res locata'. Inadempimento e rispondenza 'ex fide bona'*, Roma, 2020, p. 120 ss. Più in generale di recente sull'argomento F. MERCOGLIANO, *Sui fondamenti dell'azione redibitoria in diritto romano (e altrove)*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, 12, 2023, p. 1 ss.

<sup>21</sup> Cfr., tra gli altri, B.W. FRIER, *Landlords and Tenants in Imperial Rome*, Princeton, 1980, p. 94 ss.

<sup>22</sup> L'unico punto di contatto che invece si può riscontrare tra i testi è nell'uso del vocabolo *pestilens* – di solito utilizzato nelle fonti giuridiche per qualificare i fondi rustici, in caso di produzione di erbe nocive – con riferimento a una casa sotto diversi profili considerata 'malsana'.

<sup>23</sup> E. NARDI, *Case 'infestate da spiriti'*, cit., p. 68 ss., p. 179 ss., considera come cause più comuni di fondato timore i possibili crolli dell'abitazione, imprevedibili all'inizio del rapporto contrattuale, e dunque i casi di *damnum infectum*: e a tal proposito adduce a fondamento Ulp. 42 *ad Sab.* D. 39.2.33, Paul. 10 *ad Sab.* D. 39.2.34, Ulp. 53 *ad ed.* D. 39.2.13.6 e Ulp. 81 *ad ed.* D. 39.2.28.

<sup>24</sup> Sull'ultima parte del passo di Alfeno sono stati avanzati in passato pesanti sospetti di interpolazione. Le critiche sono state mosse soprattutto da G. LONGO, *Sul regime delle obbligazioni corrispettive nella 'locatio-conductio rei'*, in *Studi in onore di V. Arangio Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, II, Napoli, 1951, p. 533, e da TH. MAYER MALY, *'Locatio-conductio'. Eine Untersuchung zum klassischen römischen Recht*, München, 1956, p. 217. I sospetti si possono ormai considerare superati dopo le convincenti argomentazioni addotte da R. FIORI, *La definizione della 'locatio-conductio'*, Napoli, 1999, 101 ss., il quale rileva altresì la distinzione fatta da Servio tra comportamenti necessitati e non. Ma già in precedenza S. TAFARO, *'Causa timoris' e 'migratio inquilinorum' in un responso serviano*, in *Index*, 5, 1974-1975, p. 49 ss., aveva mosso le prime parziali critiche ai sospetti della dottrina più antica.

Alf. 2 dig. D. 19.2.27.1: *Iterum interrogatum est, si quis timoris causa emigrasset, deberet mercedem necne. Respondit, si causa fuisset, cur periculum timeret, quamvis periculum vere non fuisset, tamen non debere mercedem: sed si causa timoris iusta non fuisset, nihilo minus debere.*

Alfeno interroga il giurista - assai verosimilmente il suo maestro Servio Sulpicio Rufo - sulla possibilità, riconosciuta al conduttore che abbandona la casa di abitazione perché sopraffatto dalla paura, di essere esonerato dal pagamento del canone. La risposta è la seguente: se esiste in astratto una giusta causa per cui temere il pericolo, benché questo risulti in effetti poi inconsistente, il canone non sarà dovuto dal conduttore; se invece non vi sia una giusta causa, ma solo il timore, il canone sarà da questi dovuto.

Dall'andamento del responso Luigi Capogrossi Colognesi ha ritenuto, mi pare a ragione, che Servio fosse stato interrogato sulla ragionevolezza o meno del *timor*, andando ben oltre ogni possibile specifica fattispecie, in considerazione del fatto che «il fatto piattamente 'oggettivo' dell'evento dannoso», pur percepito e temuto secondo buon senso, non si era poi verificato<sup>25</sup>.

Del quesito e del responso di Servio rimane traccia in uno scolio dei Basilici, nel quale lo scoliaste<sup>26</sup>, in un suo personale tentativo di ricostruzione casistica, introduce taluni esempi pratici:

*Bas. 20.1.27.1 sch. 2 (Scheltema, B/III, 1193 = Heimbach, II, 354):* 'Εὰν ὁ ἔνοικος διὰ τι δέος μετακίσειεν τῆς οἰκίας, ἠρωτήθη ὁ Σέρβιος, εἰ ὀφείλει τὸ μίσθωμα ἡγουν ἀνεύθυνός ἐστιν ἐπ'αὐτῷ. Καὶ ἀπεκρίνατο. Εἰ εὐλογος ὑπὴν αἰτία, δι' ἣν ἐφοβήθη τὸν κίνδυνον, εἰ καὶ ἀληθὴς οὐχ ὑπὴν κίνδυνος, ὅμως οὐκ ἐποφλήσει τὸ μίσθωμα. Οἷον ἀνὴρ τις τῶν εὐπολήπτων καὶ πιθανῶν εὐλόγως ἀπήγγειλεν ἔφοδον ἔσεσθαι τῷ οἴκῳ. ἢ καὶ ἀπὸ τινων ἐχθρῶν τῷ δεσπότῃ ἐπιβουλήν. Εἰ δὲ εὐλογος οὐχ ὑπὴν αἰτία φοβεῖν δυναμένη, τυχὸν ἐξ ἐνυπνίων ἢ φήμης οὐ πιθανῆς τὸν οἶκον κατέλιπεν, ἀπαιτηθήσεται τὸ μίσθωμα οὐδὲν ἦττον.

Lo scoliaste menziona dapprima un caso per il quale, sussistendo una ragionevole causa di timore (anche se poi in realtà non si dimostra tale), il canone non sarebbe dovuto dal conduttore: una persona stimata e degna di fede avverte che si sta preparando un assalto dei nemici nella casa data in locazione. Continua poi con due casi in cui il canone sarebbe invece dovuto, pur avendo il conduttore lasciato la casa, in mancanza di

<sup>25</sup> Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ai margini della proprietà fondiaria*<sup>3</sup>, Roma, 1998, p. 149.

<sup>26</sup> Lo scoliaste sarebbe da identificare nel giureconsulto bizantino Stefano. Lo afferma M. MIGLIETTA, *'Servius respondit'. Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana- Prolegomena I*, Trento, 2010, p. 522 s., riprendendo C.G.E. HEIMBACH, *Basilicorum libri LX, Manuale Basilicorum*, Lipsiae, 1883, p. 277.

una ragionevole causa di timore: e a tal proposito richiama l'*insomnia* e la non buona fama di essa.

A questi ultimi esempi, talune volte sovrapponibili o interscambiabili tra loro, si potrebbero provare a ricondurre le infestazioni dei fantasmi<sup>27</sup>, considerando però, in siffatta prospettiva, la paura che ne scaturiva come un *timor non iustus*, e dunque non ragionevole. Anche se, ancor più a monte, sarebbe il caso di chiedersi se i giuristi avessero mai avuto interesse a occuparsi di questa problematica, non avendo a nostra disposizione strumenti di controllo per comprendere fino a che punto le diverse 'ghost stories' pervenute fossero semplici narrazioni fittizie, frutto di un'immaginazione spaventosa, o trovasse invece un supporto nella reale convinzione dell'esistenza dei fantasmi<sup>28</sup>: e la stessa impostazione dell'*epistula* di Plinio, che costituisce un punto di osservazione privilegiato della società romana a cavallo tra il I e gli inizi del II secolo d.C., non potrebbe che confortare un simile interrogativo.

3. La casa descritta da Plinio era in balia di un fantasma imbrigliato in catene che – infestando i luoghi in cui aveva trovato la morte e/o dove era stato interrato – compariva in modo persecutorio sulla terra sotto forma di *larva*<sup>29</sup>, per riuscire a ottenere dai viventi una sepoltura rituale, conforme ai dettami del diritto pontificale, ottenuta la quale finalmente avrebbe potuto darsi pace. L'insepoltura – che in molti casi, come in questo, si poteva anche sostanziare nel semplice interrimento del cadavere, per sbarazzarsene – costituiva infatti un ostacolo alla possibilità che l'anima varcasse la soglia dell'oltretomba, costringendola a vagabondare malamente in eterno, inquieta e insoddisfatta, tra il mondo

---

<sup>27</sup> Cfr. A. GUARINO, *Inquilini che scappano*, in *Atti dell'Accademia Pontaniana*, 31, 1982, 27 ss., ora in *Iusculum iuris*, Napoli, 1985, 201 ss., ID., *Questi fantasmi*, in *Sarchiaponi giuridici. Nuova selezione ampliata*, Napoli, 2004, p. 69 ss.

<sup>28</sup> Il dubbio è sollecitato da A. STRAMAGLIA, *'Res inauditae'*, cit., p. 108 ss. V. pure U. LUGLI, *L'orrore sotto la casa. La 'dimora pestilens' da Plauto a H.P. Lovecraft*, in *Futurantico*, 11, 2016, p. 98.

<sup>29</sup> Il defunto era diventato uno di quei cd. 'morts malfaisants', qualificati in tal modo nel secolo scorso da É. JOBBÉ-DUVAL, *Les morts malfaisants*, cit., p. 40 ss., in considerazione del fatto che si trattava di soggetti che avevano subito una fine tragica per mano altrui o che comunque erano rimasti insepolti, che soffrivano inermi mentre il loro corpo si decomponeva, dipendendo secondo antiche credenze popolari la sorte dell'anima da quella del corpo. Su questi morti v. pure G. THANIEL, *'Lemures' und 'larvae'*, in *The American Journal of Philology*, 94, 1973, p. 182 ss., C. DE FILIPPIS CAPPAL, *'Imago mortis'. L'uomo romano e la morte*, Napoli, 1997, p. 105 ss., S. ALFAYÉ, *'Sit tibi terra gravis': magical-religious practices against restless dead in the ancient world*, in F.M. SIMÓN, F. PINA POLO, J. REMESAL RODRÍGUEZ (a cura di), *'Formae mortis'. El transito de la vida a la muerte en las sociedades antiguas*, Barcellona, 2009, p. 184, L. MINIERI, *L'insepoltura nel mondo antico*, in *Iura&Legal Systems*, 2, 2015, p. 129 ss., V. HINCHKER, *Le tombeau, le mort et son corps. Une coïncidence topologique instituée et protégée en droit dans le monde romain*, in *Kentron*, 36, 2021, p. 251 ss., e B. BOULESTIN, *Des morts privés de funérailles: cadre general de réflexion*, in A. SCHMITT, É. ANSTETT (a cura di), *Sans sépulture. Modalités et enjeux de la privation de funérailles de la préhistoire à nos jours*, Oxford, 2023, p. 1 ss.

dei vivi e quello dei morti, mancando una definitiva e netta separazione tra i due mondi<sup>30</sup>.

Viene subito da chiedersi quale potrebbe essere stato nell'immaginario di Plinio il motivo fondante della detenzione in catene del fantasma, tale da legittimare poi, al momento della morte, la negazione dei riti funebri e il *iustum sepulchrum*: infatti, pur essendo questo un punto centrale del racconto, non trova in esso giustificazione alcuna. A chi fossero appartenute quelle ossa e perché fossero state lì interrate rimane tuttora un enigma insoluto.

Secondo una più antica dottrina, al fantasma – che dall'aspetto fisico sembrerebbe trovarsi in quel luogo da diversi anni – sarebbero state imposte le catene in quanto reo di un qualche *crimen*<sup>31</sup>: ma è stata confutata già diversi anni or sono da Antonio Stramaglia, il quale ha osservato che in tal caso non si riuscirebbe a giustificare la detenzione, e ancor più l'interramento, del cadavere infame in una casa privata (dove probabilmente il presunto pericoloso imputato avrebbe trovato la morte)<sup>32</sup>, e non in un *carcer*<sup>33</sup>, per scontare una pena o in custodia preventiva; e conclude affermando che la presenza delle catene<sup>34</sup>, assente in altre versioni dello stesso racconto a noi pervenuto, potrebbe essere considerata piuttosto come un'aggiunta di Plinio, quale suo «elemento

---

<sup>30</sup> Lo sbarramento delle porte degli inferi per gli insepolti, già tributato da Omero, è un tratto distintivo del culto romano rimasto fermo nei secoli nonostante i profondi cambiamenti intersorsi. Ancora è in Tert. *de anim.* 56.1 (J.P. MIGNE, *PL*, II, 746): ... *creditum est insepultos non ad inferos redigi quam iusta perceperint, secundum homericum Patroclum funus in somnis de Achille flagitantem, quod non alias adire portas inferum posset, arcentibus eum longe animabus sepulorum.*

<sup>31</sup> Il sospetto potrebbe trovare conferma nella probabile tarda ripresa della vicenda in Constant. V. German. 10, su cui approfonditamente J. PERCIVAL, *Saints, Ghosts and the Afterlife of the Roman Villa*, in *L'Antiquité Classique*, 65, 1996, p. 161 ss., e part. p. 167 s., il quale, nel mettere in relazione le due testimonianze, evidenzia come in quella relativa alla vita di St. Germain d'Auxerre, scritta forse una generazione dopo la sua morte, vi è un esplicito riferimento al fantasma di un criminale condannato a morte, le cui ossa erano state lanciate (e dunque non ritualmente sepolte), così da giustificare l'infestazione della casa nella quale il Santo aveva trovato riparo in una fredda notte d'inverno. Nessuna conferma sembrerebbe trovare invece l'ipotesi avanzata molti anni addietro da L. RADERMACHER, *Aus Lucians Lügenfreund*, in *Festschrift Th. Gomperz dargebracht zum siebzigsten Geburtstag am 29 März 1902 von Schülern Freunden Kollegen*, Wien, 1902, p. 205 ss., secondo il quale il *non rite sepultus* sarebbe stato un ospite derubato e ucciso nella casa: peraltro, in tal caso non si riuscirebbe a comprendere il motivo della presenza delle catene che lo tenevano imbrigliato.

<sup>32</sup> A. STRAMAGLIA, *'Res inauditae'*, cit., 150, nt. 5. Dubbioso sul luogo di interrimento è anche D. FELTON, *The Ghost Story in Classical Antiquity*, Chapel Hill, 1995, p. 85 s.

<sup>33</sup> «On voit encore à Rome, au pied du Capitole, l'antique prison qui date du temps des rois, vulgairement connue sous le nom de prison Mamertine. Les anciens l'appelaient simplement *carcer*»: scriveva così G. HUMBERT, voce '*Carcer*', in M.C. DAREMBERG-E. SAGLIO, *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, 1.2, Paris, 1887, p. 917.

<sup>34</sup> Le descrizioni delle catene sono le più varie, scrupolosamente scandite con insistenza nel racconto di Plinio: *sonum ferri*; *strepitus vinculorum*; *cruribus compedes*, *manibus catenas*; *concuti ferrum*, *vincula moveri*; *capiti catenis insonabat*; *gravis vinculis*; *ossa inserta catenis*; *reliquerat vinculis*.

tipizzante». In ogni caso, però, costituiva un dettaglio troppo radicato per essere stato inventato immotivatamente<sup>35</sup>.

Si potrebbe allora azzardare l'idea che detta aggiunta potrebbe riflettere una dura e radicata prassi tipicamente romana, recepita da Plinio nel suo racconto, in forza della quale il corpo del debitore, nella sua materialità, veniva portato alle estreme conseguenze dell'insolvenza da parte del creditore insoddisfatto, potendosene impadronire<sup>36</sup>. Da vivo, attraverso la carcerazione per debiti, già prevista dalla legislazione decemvirale<sup>37</sup>, nel corso della quale il *debitor addictus*<sup>38</sup>, ancora *civis* e *liber* pur con le ovvie minorazioni del caso, veniva avvinto con ceppi o con catene pesanti non meno di quindici libbre nella dimora del creditore<sup>39</sup>, che diventava un vero e proprio carcere privato<sup>40</sup>; da morto, impedendogli

<sup>35</sup> In tal senso già D. FELTON, *The Ghost Story*, cit., p. 90.

<sup>36</sup> Del legame tra corpo e debito si è occupato in dettaglio M. FALCON, *Il corpo del debitore*, in L. GAROFALO (a cura di), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, I, Pisa, 2015, p. 81 ss.

<sup>37</sup> XII Tab. 3.3-4 (Gell. 20.1.45): 3. *Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindict, secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus. Quindecim pondo ne minore aut si volet maiore vincito.* 4. *Si volet suo vivito, ni suo vivit. Qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato. Si volet, plus dato.* Ho riportato il testo di Gellio nell'edizione di C. HOSIUS, 'A. Gellii, Noctium Atticarum libri XX', II, Stutgardiae, 1903, accolta anche in FIRA<sup>2</sup>, *Leges*, Firenze, 1941, p. 32. La recente edizione di L. HOLFORD-STREVENS, 'Auli Gelli Noctes Atticae', II, Oxoni, 2020, segue invece la versione di I. CUIACII, *Observationum et emendationum libri XXVIII*, in *Opera*, I, Prati, 1836, p. 137, che riferisce di aver trovato in un manoscritto una diversa variante, più favorevole al debitore, a mio parere più convincente, trovandosi in linea con la disposizione successiva relativa alla porzione di vitto da concedergli: *Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindict, secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus. Quindecim pondo ne maiore aut si volet minore vincito.* Si deve pure segnalare che nel Companion dell'opera, *A textual Companion to the 'Noctes Atticae' of 'Aulus Gellius'*, Oxford, 2020, p. 162, lo stesso autore ritiene necessaria la trasposizione dei vocaboli alla luce di Liv. 32.26.18, dove vi è un riferimento alle catene imposte ai prigionieri custoditi nelle carceri pubbliche, di peso non inferiore alle dieci libbre (*ne minus decem pondo compedibus vincti*), non ammettendo uno squilibrio tra carceri pubbliche e private. La correzione di Cuiacio veniva già accolta da A. LINTOTT, *La servitude pour dettes à Rome*, in C. BERTAND-DAGENBACH, A. CHAUVOT, M. MATTER, J.M. DALAMITO (a cura di), 'Carcer'. *Prison et privation de la liberté dans l'Antiquité classique. Actes du Colloque de Strasbourg (5-6 décembre 1997)*, Paris, 1999, p. 20. Sul precetto v. di recente S. VIARO, 'Si volet, suo vivito'. 'Considerazioni sull'addictus' nelle XII tavole, in I. FARGNOLI (a cura di), 'Scripta extravagantia'. *Studi in ricordo di Ferdinando Zuccotti*, Milano, 2024, p. 775 ss., con conclusioni innovative.

<sup>38</sup> *Addictus* perché il magistrato, ascoltato il *dicere* del debitore, lo confermava (*ad-dicere*): v. tra gli altri R. FIORI, *Il processo privato*, in M.F. CURSI (a cura di), 'XII tabulae'. *Testo e commento*, I, Napoli, 2018, p. 121, sulla base di Paul. Fest., voce 'Addicere' (Lindsay 12): *Addicere est proprie idem dicere et adprobare dicendo*, e sulla scia di autorevole dottrina.

<sup>39</sup> Le dimore dei patrizi, nei tempi in cui Roma versava in momenti di maggiore difficoltà economica, in particolare intorno alla seconda metà del IV secolo a.C., spesso si trasformavano in prigioni private piene di poveracci. Lo si legge in Liv. 6.36.12: *An placeret fenore circumventam plebem, [ni] potius quam sortem [creditum] solvat, corpus in nervum ac supplicia dare et gregatim cotidie de foro addictos duci et repleri vinctis nobiles domus et, ubicumque patricius habitet, ibi carcerem privatum esse?* Ma nello stesso periodo anche gli stessi patrizi non erano del tutto esenti dalla crisi. Ancora Livio in 6.11.9 racconta di come Manlio Capitolino (celebre per la nota vicenda del 385 a.C.), considerando troppo aspro l'assillo dei debiti che incombeva sui liberi cittadini – minacciati di povertà e di disonore e per di più atterriti dall'idea di ceppi e catene –, cercasse una modalità risolutiva per cancellarli: *Aciores quippe aeris alieni stimulos esse, qui non egestatem modo atque ignominiam minentur sed nervo ac vinculis corpus liberum terrent.* Sul punto v. ex variis M. MIQUEL, *Archéologie d'une institution archaïque: quand les romains du Ier siècle av. J.-C. racontent de l'esclavage pour dettes et son abolition*, in *Archive ouverte HAL*, 2022, p. 21 ss.

una sepoltura rituale, anche – ma non soltanto – a causa della violazione dell'integrità corporea, sia per mano di una pluralità di creditori, sia di uno solo di essi che avrebbe potuto disperdere in più pezzi l'intero corpo. Il semplice sequestro del cadavere del debitore aveva infatti già di per sé una funzione deterrente, tendendo a far sì che i più stretti congiunti del defunto provvedessero in tempi celeri all'estinzione del debito, pur di ottenerne la salma (o i suoi pezzi da riunire) e tributarne la giusta sepoltura. Solo in questo modo sarebbero infatti riusciti a restituire la pace al defunto e a loro stessi, nonché a provvedere al ristabilimento dell'ordine sociale<sup>41</sup>.

A prescindere da ogni altra considerazione, sarebbe pertanto a mio parere possibile considerare – sia pur in modo congetturale, mancando a tal proposito, come si è detto, un fondato riscontro testuale – le ossa rinvenute nella *domus* come quelle di un debitore inadempiente, del cui corpo si era impadronito molto tempo addietro un creditore insoddisfatto, forse in conformità di un'antica usanza romana, ma comunque allineandosi a una più generale e potente logica repressiva-coercitiva, sotterrandolo poi alla sua morte senza l'osservanza di alcun rituale funebre, assieme alle catene con le quali

---

<sup>40</sup> Si è da taluni voluto considerato il provvedimento contenuto in CTh. 9.11.1, emanato a Tessalonica il 30 aprile 388 d.C., come un provvedimento teso a sostituire la detenzione dei debitori dalle carceri private a quelle pubbliche. In questo senso si sono mossi, tra gli altri, G. LONGO, voce *Esecuzione forzata (diritto romano)*, in NNDI, VI, Torino, 1968, p. 721, e G. PURPURA, *La 'sorte' del debitore oltre la morte. 'Nihil inter mortem distat et sortem'* (Ambrogio, *De Tobia* X, 36-37), in IAH, 1, 2009, p. 58. Mi sembra però di poter concordare con S. SCHIAVO, *Esecuzione personale dei debitori e carcerazione privata nelle costituzioni imperiali di età postclassica e giustiniana*, in *Annali Ferrara-Sc. giur.*, 21, 2007, p. 55 ss., e con M.L. NAVARRA, *Sul divieto di carcere privato*, in SDHI, 75, 2009, p. 214 ss., EAD., *Crediti e debitori nel IV sec. d.C.: Un macabro caso di esecuzione personale*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 17.2, Roma, 2010, p. 849 ss., EAD., *La 'poena' del carcere per debiti in Ambrogio di Milano*, in *Diritto e processo*, 1, 2016, p. 102 ss., che non ritengono di poter desumere dal dettato del provvedimento imperiale una simile congettura. Analizza il testo in questa prospettiva anche A. LOVATO, *Il carcere nel diritto privato romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994, p. 213.

<sup>41</sup> V. G. PURPURA, *La 'sorte' del debitore*, cit., p. 55 ss., il quale ritiene di non dover relegare la prassi del sequestro del cadavere del debitore insolvente e quella della negazione della sepoltura – di cui vi è espressa menzione in *Tob.* 10.36.1, dove Ambrogio aveva autorizzato il creditore, non come giudice dell'*aepiscopalis audientia*, ma come *iudex ordinarius*, forse in sede d'appello (su cui più approfonditamente G. VISMARA, *Ancora sulla 'episcopalis audientia'. Ambrogio arbitro o giudice?*, in SDHI, 53, 1987, p. 53 ss.), poco prima dell'ottobre del 373 (*Quotiens vidi a foeneratoribus teneri defunctos pro pignore et negari tumulum, dum foenus reposcitur?*) – al solo diritto postclassico, essendo peraltro poi stata ripresa in tre costituzioni di Giustino I e di Giustiniano (C. 9.19.6 del 526 d.C., Nov. 60.1.1 del 537 d.C. e Nov. 115.5.1 del 542 d.C.), sulle quali v. anche M. GUERRERO LEBRÓN, *Una muestra de la 'crudelitas creditoris': la privación de sepultura del deudor*, in *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade de Coruña*, 6, 2002, p. 419 ss., A. LOVATO, *'Corporis coercitio' (III-IV sec.)*, in IAH, 5, 2013, 15 ss., e Y. ARAQUE MORENO, *El cadáver como 'res'*, in M. FALCON, M. MILANI (a cura di), *A New Role for Roman Taxonomies in the Future of Goods? Atti del convegno di Padova, 19 maggio 2022*, Napoli, 2022, p. 95 ss., che superano la più antica dottrina di M.A. ESMEIN, *Débiteurs privés de sépulture*, in *Mélanges d'histoire du droit et de critique*, Paris, 1886, p. 245 ss., e di L. ARU, *Sul sequestro del cadavere del debitore in diritto romano*, in P. CIAPESSONI (a cura di), *Studi in memoria di A. Albertoni*, I, *Diritto romano e bizantino*, Padova, 1938, p. 291 ss.

lo aveva tenuto legato, sostanziando in tal modo il diretto potere su di lui e al tempo stesso utilizzandolo come strumento di rivalsa<sup>42</sup>.

4. Un altro punto del racconto di Plinio su cui soffermarsi è quello del ricorso alle autorità cittadine competenti per procedere al disseppellimento delle ossa rinvenute nel posto indicato dal fantasma e alla conseguente loro rituale sepoltura.

A tal proposito lo Sherwin-Withe richiama il cap. LXXIII della *lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis*<sup>43</sup>, emanata secondo la *communis opinio* tra il 47 e il 44 a.C. per ordine di Cesare e a noi nota solo per alcuni capitoli superstiti<sup>44</sup>. Era questa una legge che disciplinava specificamente lo statuto della nuova città di Urso, situata nella Spagna Ulteriore. Non abbiamo prove per affermare in linea generale che le disposizioni in essa contenute fossero esemplari per gli statuti degli altri *municipia* e delle altre *coloniae* romane; pur tuttavia, non si può non riflettere sul fatto che in più punti emergeva chiara la ricezione di *leges* (o anche solo di *capita* di *leges*) vigenti a Roma, che il governo centrale voleva che fossero tutte ben presenti alle diverse comunità locali. E proprio al capitolo LXXIII sottende palesemente l'antico precetto decemvirale riportato in Cic. *leg.* 2.23.58<sup>45</sup>:

CIL, II<sup>2</sup>, 5, 1022 = HE, 3263 = HD, 031535:

Ne quis intra fines oppidi colon(iae)ve, qua aratro  
circonductum erit hominem mortuu=O>m  
inferto neve ibi humato neve urito neve homi-  
nis mortui monu=i>mentum aedificato si quis

adversus ea fecerit is c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) HS  
V (milia) d(are) d(amnas) esto  
eiusque pecuniae <q=C>ui volet petitio persecu-  
tio ex (h)ac lege esto itque quot inaedificatum  
erit Ilvir eadil(is)ve dimoliendum curanto si  
adversus ea mortuus inlatus positusve erit

---

<sup>42</sup> È imprescindibile la lettura di L. PEPPE, *Riflessioni intorno all'esecuzione personale in diritto romano*, in AUPA, 53, 2009, p. 115 ss. V. pure ID., *Fra corpo e patrimonio. 'Obligatus', 'addictus', 'ductus', 'persona in causa mancipi'*, in A. CORBINO, M. HUMBERT (a cura di), *'Homo', 'caput', 'persona'. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, Pavia, 2010, p. 435 ss.

<sup>43</sup> Su di esso v. R. LÓPEZ MELERO, *Enterrar en Urso (Lex Ursonensis LXXIII-LXXIV)*, in *Studia Historica. Historia Antigua*, 15, 1997, 105 ss., e da un punto di vista più generale J. RÜPKE, *Religion in 'Lex Ursonensis'*, in A. CLIFFORD, J. RÜPKE (a cura di), *Religion and Law in Classical and Christian Rome*, Stuttgart, 2006, p. 34 ss., F. RUSSO, *Riflessioni sulla struttura compositiva della 'lex Coloniae Genetivae Iuliae Ursonensis'*, in E. GARCÍA FERNÁNDEZ, E. MELCHOR GIL, S. SISANI (a cura di), *'Diuturna civitas', 1, Atti e memorie del seminario italo-spagnolo per lo studio delle comunità locali nell'Occidente romano*, Roma, 2023, p. 221 ss.

<sup>44</sup> A.N. SHERWIN-WITHE, *The letters of Pliny*, cit., p. 437.

<sup>45</sup> XII Tab. 10.1: *Hominem mortuum in urbe ne sepeposito neve urito*. Più a fondo mi sono occupata del precetto in *'Manes'*. *Rituali di congedo e sopravvivenza culturale*, Napoli, 2025, p. 123 ss.

*expianto uti oportebit.*

Il capitolo della legge prende l'avvio dal divieto di seppellire o di cremare un morto all'interno dei *finis* di un villaggio o di una colonia demarcata dal rito dell'aratro<sup>46</sup>. Se qualcuno avesse contravvenuto a questo divieto, sarebbe stato condannato a pagare cinquemila sesterzi ai cittadini della colonia *Genetiva Iulia*; e per ottenere questa somma di denaro chiunque avrebbe potuto esercitare l'azione e provvedere all'esazione. Era competenza dei duoviri e degli edili curuli ordinare la demolizione di ciò che era stato edificato in violazione al divieto. Infine, veniva prevista una contro-misura espiativa per il contravventore nel caso in cui la salma fosse stata tumulata e fosse stato necessario trasportarla altrove, a cura degli stessi magistrati incaricati.

Va da subito rilevato che, al tempo di Plinio, Atene non era un municipio e neppure una colonia romana, ma una città libera e autonoma<sup>47</sup>, e che le disposizioni della legge summenzionata – peraltro comunque non necessariamente presenti nelle diverse leggi municipali e coloniali – nel caso di specie non avrebbero potuto trovare diretta applicazione.

Più convincente appare invece l'ipotesi, prospettata da Debbie Felton, di una fusione tra il contesto greco del racconto e la procedura romana seguita da Atenodoro<sup>48</sup>. Plinio stava infatti assai verosimilmente copiando il racconto da un testo greco, adattando abilmente la vicenda alla più immediata cognizione dei suoi potenziali lettori, che però potrebbero essere stati per vero più interessati alla storia del fantasma che ai motivi della detenzione in catene e al rituale di disseppellimento adottato dal filosofo<sup>49</sup>.

A fronte di tale supposizione corre, dunque, l'obbligo di verificare la disciplina giuridica vigente a Roma al tempo di Plinio. Al riguardo può essere d'aiuto un passo di Ulpiano nel quale vi è un riferimento alla necessità del ricorso alla pubblica autorità prima di poter effettuare qualsivoglia dissotterramento di un defunto, riconducibile già agli inizi del I secolo d.C.:

Ulp. 25 *ad ed. D. 11.7.8: Ossa quae ab alio illata sunt vel corpus an liceat domino loci effodere vel eruere sine decreto pontificum seu iussu principis, quaestionis est: et ait Labeo expectandum vel permissum pontificale seu iussionem principis, alioquin iniuriarum fore actionem adversus eum qui eiecit.*

---

<sup>46</sup> Cfr. ex variis G. DE SANCTIS, *I confini di Roma: punti, linee, spazi e paesaggi*, in R. DUBBINI (a cura di), *I confini di Roma. Atti del convegno internazionale (Università degli Studi di Ferrara, 31 maggio-2 giugno 2018)*, Pisa, 2019, p. 25 s., e M. HUMM, *Le 'pomerium' de la ville de Rome. Une frontière pour les 'auspices'*, in *Ktèma. Civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome*, 49, 2024, p. 323.

<sup>47</sup> Rimane tuttora un punto fermo sul punto P. GRANDIOR, *Athènes de Tibère à Trajan*, Le Caire, 1931, p. 97 ss.

<sup>48</sup> In tal senso D. FELTON, *The Ghost Story*, cit., p. 84, nt. 15.

<sup>49</sup> Quest'ultima parte del racconto è infatti abbastanza ridotta rispetto alle precedenti.



Il giurista severiano si chiede se sia lecito per il proprietario di un luogo dissotterrare un cadavere o delle ossa interrati, evidentemente in modo abusivo, da altri; e, riportando il pensiero di Labeone, afferma che costui prima di provvedervi avrebbe dovuto attendere un decreto pontificale o un'autorizzazione del principe, esponendosi altrimenti al rischio di un'*actio iniuriarum* per le offese arrecate al cadavere<sup>50</sup>.

Il richiamo all'*iussu principis*, ripetuto per ben due volte nel testo, è stato per molto tempo ritenuto un'aggiunta dei commissari giustiniane<sup>51</sup>: ma oggi tale impostazione viene messa in discussione, propendendosi piuttosto per un progressivo affermarsi del potere del principe in materia, il quale, com'è noto, nel corso del tempo ricopriva sempre più di frequente anche la carica di *pontifex maximus*. Basterà, a tal proposito, dare una lettura a Plin. epist. 10.68, contenente una richiesta del mittente al *pontifex maximus* Traiano<sup>52</sup>. In ogni caso, si deve ritenere assai improbabile la riconducibilità del concorso alternativo tra le due autorizzazioni nella prassi nota a Labeone, essendo originariamente questa autorizzazione concepita solo come una prerogativa pontificale<sup>53</sup>.

In conclusione, a Roma al tempo di Plinio la rimozione delle ossa eventualmente rinvenute in un edificio non poteva essere compiuta arbitrariamente dal proprietario, e meno che mai dal conduttore, ma solo dall'autorità che interveniva in via amministrativa e religiosa a conciliare l'«urto tra il diritto del privato e la religione»<sup>54</sup>: fermo restando, però, che solo una ragione sufficiente avrebbe potuto essere stata di fondamento all'autorizzazione.

A tal fine, come appena detto, competente era il collegio dei pontefici o il *princeps*: nella casa di Atene invece il filosofo aveva invocato il magistrato, conformandosi in ciò per certi versi a quanto stabilito dal *caput* LXXIII della *lex Ursonensis*. Ma alla luce del contesto complessivo questo mi pare un dettaglio di poco conto, non avendo rilevanza specifica nella trama narrativa.

---

<sup>50</sup> I. CESAROTTO, *Cadavere e sepoltura*, in L. GAROFALO (a cura di), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, I, Pisa, 2015, p. 296, evidenzia a tal proposito un conflitto tra *ius civile* e *ius sacrum*. Sul passo v. pure M. FALCON, *Il corpo di San Babila nelle concezioni ellenica e cristiana*, in L. GAROFALO (a cura di), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, II, Pisa, 2017, p. 393.

<sup>51</sup> La locuzione è stata ritenuta un'aggiunta compilatoria a partire da W. KALB, *Das Juristenlatein. Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten*, Nürnberg, 1888, p. 69, il cui pensiero è stato poi ripreso con vigore da G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, Torino, 1941, ora ripubblicato, con una nota di F. Gallo, in *Rivista di diritto romano*, 1, 2001, p. 23.

<sup>52</sup> Plin. epist. 10.68: *Petentibus quibusdam, ut sibi reliquias suorum, aut propter iniuriam vetustatis aut propter fluminis incursum aliaque his similia quaecumque secundum exemplum proconsulum transferre permitterem, quia sciebam in urbe nostra ex eius modi causis collegium pontificum adiri solere, te, domine, maximum pontificem consulendum putavi, quid observare me velis.*

<sup>53</sup> Sul punto v. più approfonditamente R. SCEVOLA, *Usi e abusi del corpo nella 'damnatio memoriae' del principe*, in *Il corpo in Roma antica*, I, cit., p. 412 e nt. 59, e M. FALCON, *Il corpo di San Babila*, cit., p. 393 s.

<sup>54</sup> Così V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, I, Roma, 1928, p. 165.

Prima di chiudere, un'ultima osservazione. Alla fine del racconto Plinio qualifica il fantasma usando il termine *Manes* (*domus postea rite conditis Manibus caruit*)<sup>55</sup>. Termine, questo, di certo più gradevole rispetto al funesto *larvae*, distintivo delle anime malefiche: a dimostrazione del fatto che il defunto aveva ottenuto idonea sepoltura e che in ragione di ciò la sua anima inquieta si era ormai finalmente placata.

Foggia, Dicembre 2025

---

<sup>55</sup> Il vocabolo *Manes*, usato al plurale anche con riferimento a un singolo individuo, al tempo di Plinio indicava entità ormai pacificate, e per questo benevole, che avevano ottenuto un definitivo statuto di alterità rispetto al mondo dei viventi. Sull'evoluzione del vocabolo rinvio al mio '*Manes*', cit., 9 ss., e soprattutto a M. LENTANO, '*Sunt aliquid Manes*'. *Qualche problema e una ipotesi*, in *Studi e Materiali di Storia delle Religioni*, 91.1, 2025, p. 309 ss.

*Abstract*

Plinio in *epist.* 7.27.5-11 racconta la vicenda di un fantasma avvinto in catene che infestava una casa di Atene. Il filosofo Atenodoro, presa in locazione la casa, provvedendo con l'aiuto della pubblica autorità a dissotterrare le ossa frammiste a catene ivi rinvenute e a darvi adeguata sepoltura, riesce a liberarla.

Pliny, in *Epistle* 7.27.5-11, recounts the story of a ghost bound in chains that haunted a house in Athens. After renting the house, the philosopher Athenodorus dug up the chained bones with the help of the Public Authorities and gave them a proper burial, thus succeeding in freeing it.

*Keywords*

*Domus pestilens* – Fantasmi – *Vincula* – Dissotteramento di un defunto; *Domus pestilens* – Ghosts – *Vincula* – Digging up of a deceased.